m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0029955.09-11-2026.h.11:53

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta

Ai docenti interessati
(tramite pubblicazione nel sito Web dell'Ufficio)

OGGETTO: Procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS per l'a.s. 2026/27 conferite con provvedimento prot. n. 27290 del 12/10/2026 e con provvedimento prot. 28280 del 21.10.2026. - Riscontro *omnia* a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti e richieste di chiarimento pervenuti.

Con riferimento all'oggetto, pervengono a quest'Ufficio reclami, diffide, istanze di accesso agli atti e richieste di chiarimento, aventi pressoché il medesimo contenuto, il che suggerisce la possibilità di fornire riscontro unico e univoco per le situazioni in appresso evidenziate, al fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa, in questa delicata fase di avvio dell'anno scolastico e, al contempo, di manlevare il personale dell'ufficio, già chiamato a predisporre numerosi adempimenti di amministrazione attiva.

Le istanze pervenute risultano riconducibili, fondamentalmente, a due fattispecie: la prima, relativa all'individuazione di aspiranti collocati in posizione inferiore e/o con punteggio inferiore rispetto al reclamante; la seconda, relativa alla mancata individuazione dell'aspirante ovvero all'assegnazione di una sede diversa da quella ritenuta spettante. Si ritiene, pertanto, opportuno fornire con la presente un riscontro cumulativo alle due menzionate contestazioni.

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio più basso, si precisa che le operazioni tengono conto, oltre che della posizione in graduatoria, anche di eventuali riserve e precedenze previste dalla normativa vigente:

- i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999, oppure dal decreto legislativo n. 66/2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1) o dal decreto legislativo n. 40 del 2017 (articolo 18, comma 4), sono destinatari di una determinata quota di posti;

- i candidati che beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, qualora rientrino in turno di nomina, scelgono la sede con precedenza rispetto agli altri, tenendo conto anche dei criteri di priorità previsti a seconda se si tratti di beneficio personale o assistenziale e tenendo conto anche del comune di residenza dell'assistito.

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

Inoltre, possono verificarsi 2 ipotesi:

- il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente, a prescindere da quale sia la sua posizione in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera, purché sia indicata nelle sue preferenze;

- il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso, non solo entra a far parte del contingente, ma sceglie anche prioritariamente la sede rispetto agli altri.

I titoli di riserva derivanti dalle disposizioni di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo 66/2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1), e al decreto legislativo 40/2017 (articolo 18, comma 4), attribuiscono, secondo le quote normativamente previste, il diritto a rientrare nella quota dei riservisti da nominare esclusivamente su posto intero, ma non attribuiscono una priorità nella scelta della sede, che, viceversa, spetta, a quegli aspiranti che beneficiano della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992.

Si evidenzia che, al riguardo, negli elenchi e nei bollettini pubblicati dall'Ufficio non risultano specificati i dati relativi a riserve e precedenze riconosciute agli aspiranti, trattandosi di informazioni soggette alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui il docente lamenti di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto, la motivazione è da ricercarsi nell'istanza di scelta delle 150 preferenze che il candidato ha prodotto entro il 29/07/2026.

Come noto, il conferimento degli incarichi a T.D. avviene con modalità informatizzata. Nello specifico, il sistema informativo del ministero processa la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria, sulla base della fascia e del punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse, e verifica la corrispondenza tra i posti disponibili e le preferenze espresse in domanda dall'interessato, in merito alla sede (scuola, distretto, comune, provincia), alla tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone), di cattedra (interna, esterna stesso comune, esterna diverso comune) e di scuola (ospedaliera, carceraria, serale, adulti). Da quest'anno, inoltre, è presa in considerazione anche l'eventuale disponibilità, espressa dal candidato nell'istanza online, ad accettare i posti orario (stesso comune e/o diverso comune).

L'Ufficio non può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato, stante il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.

Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui si è già discorso, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, riserva o precedenza, passa all'aspirante successivo.

Si evidenzia che l'assegnazione è effettuata dalla procedura informatizzata sulla base della posizione in graduatoria, dell'ordine delle classi di concorso / tipologie di posto e delle preferenze espresse dall'aspirante, in relazione alle disponibilità effettivamente presenti nel relativo turno di nomina.

Come stabilito dall'O.M. 27/2026, la mancata indicazione di determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse. Ne consegue che non può essere attribuita una sede o una tipologia di posto non ricompresa nelle preferenze espresse dall'aspirante.

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto o abbia indicato il corretto codice meccanografico del corso serale, oppure supplenze fino al termine delle attività didattiche a chi ha richiesto solo supplenze annuali.

Se il candidato nella sua preferenza ha indicato, ad esempio, anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, **in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda**, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario.

Inoltre, nell'istanza compilata entro il 29 luglio 2026, gli aspiranti hanno avuto la possibilità di scegliere per ogni singola preferenza (scuola, distretto, comune o provincia) per cui è stato indicata anche la disponibilità all'attribuzione di uno spezzone orario, la desiderata tipologia di completamento (stesso insegnamento e/o diverso insegnamento) e la desiderata tipologia di completamento territoriale (completamento nella scuola, nel comune, nel distretto o nell'intera provincia). Pertanto, anche il completamento viene assegnato nel pieno rispetto delle richieste espresse nell'istanza. In particolare, sia per il completamento assegnato sia per lo spezzone rispetto al quale avviene il completamento, deve essere stata compilata la sezione "Completamento territoriale", indicando un livello territoriale che comprenda i due istituti.

Alla luce di quanto sopra, le contestazioni concernenti il mero funzionamento della procedura informatizzata e riconducibili alle fattispecie sopra illustrate non possono trovare accoglimento. La presente nota costituisce riscontro cumulativo ai reclami, alle diffide e alle richieste di chiarimento aventi ad oggetto le già menzionate fattispecie. La presente vale altresì quale riscontro cumulativo rispetto a tutte quelle istanze formalmente presentate quali istanze di accesso agli atti, ma sostanzialmente riconducibili a richieste di chiarimenti sulle casistiche rappresentate.

Per quanto non espressamente esplicitato nella presente nota si rinvia integralmente al testo dell'O.M. n. 27/2026 e della nota ministeriale prot. 11814 del 06-05-2026.

Fatte queste dovute premesse, l'Ufficio rigetta ogni reclamo e diffida pervenuta per quanto in argomento, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare se non quelli inerenti allo scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute.

La pubblicazione della presente nel sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Monica Matano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

MONICA
MATANO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito